

IN BREVE n. 031-2013
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

USA - INFORMATIZZAZIONE CARTELLE CLINICHE A RISCHIO FLOP

da DoctorNews del 25 luglio 2013

Un sistema sanitario completamente interconnesso è un obiettivo molto più difficile di quello che si immaginava qualche anno fa. Lo scenario è quello degli Stati Uniti, dove l'adozione delle cartelle cliniche elettroniche è sempre più estesa ma, a fronte dell'apparente successo che sembra emergere dalle cifre, si evidenziano criticità che potrebbero bloccare la progressiva informatizzazione.

Tre report pubblicati in questo mese sul sito di Health Affairs indicano che l'adozione delle cartelle elettroniche negli studi medici è balzata dal 51% del 2010 al 72% del 2012; i miglioramenti più significativi sono stati registrati nei piccoli centri e nelle comunità rurali, che in precedenza avevano i ritardi maggiori.

I ricercatori hanno anche verificato che il 30% degli ospedali e il 10% degli ambulatori hanno partecipato a uno dei 119 programmi operativi attivati negli Usa allo scopo di consentire lo scambio di informazioni sanitarie.

Eppure c'è chi si sta allarmando per un possibile flop.

Si fa notare, per esempio, che oltre la metà degli ospedali non dispone di un sistema adeguato per gestire le cartelle elettroniche. Questo software deve soddisfare certe funzionalità di base e un altro insieme di standard (denominati meaningful use) stabiliti dai Centers for medicare & medicaid services (Cms) e necessari per potersi qualificare al programma di incentivi. Inoltre molti medici di famiglia, dopo un'iniziale adesione, stanno tornando sui propri passi. Tra i motivi ci sono la riduzione degli incentivi, passati dai 18.000 dollari nel primo anno del programma di informatizzazione ai 4.000 del quarto anno, ma anche la perdita di tempo e il sistema ritenuto eccessivamente complicato. Del resto, solo un'informatizzazione e uno scambio di dati generalizzato potrebbe produrre un vero salto di qualità. Anche un'adozione estesa all'80%, secondo gli analisti, sarebbe un problema perché troppi pazienti verrebbero ricoverati senza un adeguato coordinamento tra ospedale e medico di famiglia.

OSPEDALI - CERTIFICATI ON LINE

Con la circolare n. 113/2013 l'INPS rende noto il via libera all'invio telematico dei certificati di ricovero e di dimissione e/o di trasferimento ad altra struttura sanitaria del lavoratore. Tempo per arrivare a regime: nove mesi.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 113 del 25/07/2013 (documento 140)
Allegati 1 - 2 - 3 (documenti 141-142-143)**

PILLOLE pensierini di Marco Perelli Ercolini

Crediti e finanziamenti ai partiti

Mentre lo Stato ha mille difficoltà nel pagare i debiti mettendo in ginocchio molte aziende creditrici, trova subito oltre 56 milioni di euro per i finanziamenti ai partiti e movimenti politici per i rimborsi elettorali 2013.

I finanziamenti erano stati abrogati con referendum, ma mai si è voluto attuare la volontà referendaria...

Pensioni e lavoro, una riforma per i giovani da Sole 24 Ore del 26 luglio 2013

Quale è la vera preoccupazione dei giovani e per i giovani?

Non tanto quella di vedersi applicare il calcolo contributivo. Se un giovane neoassunto ha la fortuna di lavorare a lungo e senza interruzioni andrà in pensione con un tasso di sostituzione socialmente sostenibile anche sottoponendosi interamente al calcolo contributivo. L'incerta prospettiva pensionistica dei giovani deriva da un accesso tardivo al lavoro, da rapporti interrotti e discontinui (senza potersi giovare, inoltre, di un adeguato sistema di ammortizzatori sociali che cucia tra di loro i differenti periodi lavorativi, magari contraddistinti da rapporti regalati da regimi differenti) finirà per influire negativamente anche sulla pensione.

Dunque, quale colpa dei pensionati in essere? o piuttosto di un sistema che non crea lavoro per i giovani? iniziamo a togliere i tre o quattro e più incarichi di molti politici e amici di politici, distribuendoli tra i giovani!

Contribuzione e pensione d'oro

Sono pensioni d'oro le pensioni alte (ma quali sono le pensioni alte?) oppure quelle il cui corrispettivo è ben sotto rispetto ai contributi versati?

Giusto integrare le pensioni basse, ma occhio ai contributi versati e il perché dei vuoti contributivi! L'integrazione a un soglia minima (fiore all'occhiello di uno Stato di alta civiltà sociale) va fatta mediante la fiscalità e non tramite prelievi nelle tasche di coloro che hanno una dignitosa pensione frutto di sacrifici contributivi durante la vita lavorativa (un terzo delle busta paga)!

Pensioni cosiddette d'oro e finanziamenti ai partiti

Tutti stigmatizzano la restituzione dei prelievi sulle pensioni cosiddette d'oro circa 40 milioni di euro, ma nessuno dice una parola per gli oltre 56 milioni di euro per i finanziamenti ai partiti e movimenti politici per i rimborsi elettorali 2013.

ALLA CORTE COSTITUZIONALE IL CONGEDO STRAORDINARIO DEL NIPOTE PER IL PARENTE DISABILE

Il Tar Calabria ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 nella parte in cui, in assenza di altri soggetti idonei, non consente ad altro parente o affine convivente di persona con handicap in situazione di gravità, debitamente accertata, di poter fruire del congedo straordinario.

Mentre è riconosciuto la possibilità di parenti e affini entro il terzo grado per l'assistenza ai disabili in condizioni di gravità, attribuendo loro il diritto a permessi retribuiti su base mensile, ai sensi della legge n. 104 del 1992, tale possibilità è invece molto circoscritta per il congedo straordinario (art. 6 DLgs 119/2011): il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

TUTELA GENITORIALITA' - CONGEDO OBBLIGATORIO e FACOLTATIVO DEL PADRE LAVORATORE

Con messaggio n. 12129 del 26 luglio 2013 l'INPS dà chiarimenti, e istruzioni per i casi di pagamento diretto da parte dell'Istituto, per il congedo obbligatorio di un giorno e facoltativo di due giorni del padre in alternativa al congedo obbligatorio della madre (art. 4 comma 24 lettera a) della legge 28 giugno 2012 numero 92) da fruire entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio con diritto a una indennità pari al 100% delle retribuzione in atti, previsti in via sperimentale per il triennio 2013-2015.

Saranno i patronati e le sedi territoriali a ricevere le domande nelle more delle telematizzazione.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 12129 del 26/07/2013
(documento 144)
Allegati 1 - 2 (documenti 145-146)**

LETTERA DI PROTESTA DI F. ABRUZZO

Al direttore del Corriere della Sera dott. Ferruccio De Bortoli

Milano, 27 luglio 2013

Caro direttore,

nel suo articolo sulle pensioni Enrico Marro scrive che la Corte costituzionale finora "non ha bocciato il blocco dell'adeguamento (delle pensioni) al costo della vita". Il collega sbaglia. E' opportuno ricordare in proposito quanto testualmente affermato dalla Corte Costituzionale al punto 4 della sentenza n. 316/2010: "Dev'essere segnalato che la frequente reiterazione di misure intese a paralizzare il meccanismo perequativo esporrebbe il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità (su cui, nella materia dei trattamenti di quiescenza, v. sentenze n. 372 del 1998 e n. 349 del 1985), perché le pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta". E nella sentenza 30/2004 la Consulta aveva affermato: "Il verificarsi di irragionevoli scostamenti dell'entità delle pensioni rispetto alle effettive variazioni del potere d'acquisto della moneta, sarebbe indicativo della inidoneità del meccanismo in concreto prescelto ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia mezzi adeguati ad una esistenza libera e dignitosa nel rispetto dei principi e dei diritti sanciti dagli artt. 36 e 38 della Costituzione". Siamo ai moniti, che di solito precedono le sentenze favorevoli ai lavoratori di alto, medio e basso profilo. L'uguaglianza è un valore/cardine del sistema costituzionale come emerge anche dalla sentenza 216/2013, quella sentenza che ha cancellato i tagli alle pensioni superiori ai 90mila euro. Il blocco dell'adeguamento delle pensioni superiori ai 1.405,05 euro lordi mensili finora ha avuto 5 repliche (1998, 2008, 2012, 2013 e 2014). Troppe, perchè la Corte costituzionale, qualora la questione dovesse essere sollevata, non si pronuncerà con la sua storica coerenza.

Cordiali saluti,

Franco Abruzzo,

consigliere dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia
e dell'Associazione lombarda dei Giornalisti

CONSENSO INFORMATO IN MEDICINA

da “Consenso informato - approfondimento” di Christian Hick - Enciclopedia della Scienza e della Tecnica

In medicina, il Consenso informato è l'adesione consapevole del paziente alle decisioni sul trattamento terapeutico da seguire, realizzata attraverso una informazione esaustiva e preventiva sulle sue condizioni di salute e soprattutto sui rischi connessi alla terapia stessa.

Il consenso informato è una politica sociale che non accetta la visione paternalistica secondo la quale il medico può tacere perché l'informazione potrebbe spingere il paziente a rinunciare alla terapia necessaria.

Dal punto di vista etico, il consenso informato deve essere concepito come un'autorizzazione del paziente, in quanto agente autonomo, a che un intervento medico sia eseguito su di lui.

Dal punto di vista legale il consenso informato si basa sull'adesione a certe norme sociali che qualsiasi istituzione deve seguire, norme che definiscono il modo di ottenere il consenso prima di intraprendere qualsiasi terapia o ricerca..

La confusione tra significato etico del consenso informato e prospettiva legale può portare a enfatizzare troppo la concezione legale del consenso informato, trascurando il rispetto dovuto (eticamente) all'autodeterminazione del paziente.

Nella sua concezione canonica, il consenso informato si basa, in una situazione clinica data, su cinque condizioni da soddisfare:

- presentazione completa da parte del medico di tutte le informazioni rilevanti;
- capacità del paziente di valutare cosa significa l'informazione;
- comprensione dei fatti e delle problematiche del paziente;
- scelta volontaria del paziente;
- autorizzazione autonoma del paziente alla terapia o all'ingresso nella sperimentazione clinica.

FAMIGLIA CRISTIANA - INDENNITA' DI AVVIAMENTO

D - Il proprietario dei locali dove ha sede il mio studio medico mi ha comunicato la disdetta del contratto. Ho diritto a una indennità per la perdita dell'avviamento?

R - Secondo l'articolo 35 della legge 392 del 1978 l'indennità non è dovuta per gli immobili destinati all'esercizio di attività professionali. La giurisprudenza, tuttavia, ha chiarito che se la professione è esercitata in forma di impresa v'è diritto all'indennità. Ma ci deve essere una organizzazione che comprenda personale e mezzi, in cui l'attività di impresa prevalga su quella puramente medica.

DIRITTO DI FREGIARSI DEL TITOLO DI SPECIALISTA

In precedenza il titolo di specialista in ...era un titolo accademico conseguito dopo un periodo di frequenza alla Scuola universitaria e il superamento dei relativi esami. Non erano necessari né l'esame di abilitazione all'esercizio professionale né l'iscrizione all'Albo professionale.

Ora il titolo di specializzazione assume caratteristiche di titolo al lavoro e nell'iter propedeutico lo specializzando dovrebbe fare anche e soprattutto un tirocinio pratico (e non solo teorico). Anni fa il prof. Pietro Pietri, Cattedratico della Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano, pretendeva che lo specializzando, anno per anno, in sala operatoria dovesse -avere sul campo- una certa casistica di interventi realmente eseguiti.....Non va cassato l'allievo che non sa, ma il maestro che non ha saputo insegnare!

Ma ecco due parole sul titolo di specialista di cui si può fregiare il laureato in medicina e chirurgia dopo il conseguimento del diploma.

Secondo l'art. 178 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione universitaria "solo il conseguito diploma dà diritto di assumere la qualifica di specialista nel relativo ramo dell'esercizio professionale".

La menzione del titolo di specializzazione esercitata senza il conseguimento del titolo di specialista è sanzionata, con norme specifiche, dalla L. 175/1992.

I medici in possesso di specializzazione, conseguita ai sensi della L. 26/01/42, n. 78, o della Legge n. 341 del 19/11/90, hanno diritto all'uso della qualifica di specialista con la dizione esatta del diploma di cui sono in possesso, senza modificazioni di nessun tipo.

Le specialità conseguite in uno Stato comunitario sono valide se il titolo è stato riconosciuto dal Ministero della salute di concerto col Ministero dell'università, ai sensi delle Leggi 217/78 e 409/85 e successive. Al contrario i diplomi di specializzazione conseguiti in un Paese extracomunitario non hanno valore legale in Italia (art. 170 T.U. sull'istruzione superiore).

Oggi non è più in vigore, l'art. 13 della L. 78/1942, che permetteva l'utilizzo del titolo di specialista anche da "...chi sia stato professore di ruolo o libero docente della disciplina che è oggetto dell'esercizio professionale specializzato, dai primari dei reparti ospedalieri della specialità nominati per regolare concorso, dai coadiutori, ispettori e direttori di reparto della specialità presso l'Istituto superiore di sanità pubblica del Ministero della sanità".

Circa la problematica della registrazione da parte degli Ordini provinciali dei titoli di specializzazione conseguiti dagli iscritti, la FNOMCeO nella comunicazione 66/2007 fa presente che la normativa di riferimento, art. 3, comma 3, del DPR 221/1950 stabilisce che i titoli di specializzazione, da riportarsi in apposita colonna dell'Albo, devono essere conseguiti nelle materie che formano oggetto delle specialità riconosciute ai sensi di legge. Attualmente le specializzazioni in medicina possono essere ricondotte nell'ambito di tre tipologie:

- quelle riconosciute in ambito CEE (vedi il recente D. Lgs. 9 novembre 2007 n. 206 "Attuazione della Direttiva 2005/36/CEE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CEE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione della Bulgaria e Romania");
- quelle confermate ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 257/91 per obiettive esigenze del SSN;
- quelle istituite con decreto delle Università sulla base della autonomia universitaria.

Per quanto riguarda le prime due tipologie trattandosi di specializzazioni riconosciute per legge non vi sono difficoltà alla registrazione; al contrario le specialità istituite con decreto dagli Atenei non hanno tale riconoscimento.

Pertanto nella eventuale registrazione va riportata la nota: "la specialità non è fra quelle riconosciute in ambito CEE, né tra quelle confermate ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 257/91 per obiettive esigenze del SSN e non gode di alcun riconoscimento giuridico ai fini dell'esercizio professionale". Chi si fregia impropriamente del titolo si espone a sanzioni penali, a quelle disciplinari degli Ordini, fino, nei casi gravi, all'esclusione dall'Albo professionale.

Infatti per l'art. 498 C.p. "Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila (pari a € 154,94) a un milione ottocentomila (pari a € 929,62). "Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente".

"Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione con le modalità stabilite dall'art. 36 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della L. n. 689 del 24/11/81". I medici possono far uso del titolo di carriera (primario, aiuto, assistente, dirigente di primo o

secondo livello, direttore di dipartimento, ecc.) seguito dalla branca, poiché tale titolo deve riguardare l'attività che viene esercitata dal singolo professionista del presidio.

Se i titoli di carriera si riferiscono a status progressi, va premesso al titolo la parola "già" oppure "ex". Infatti, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 13 del DPR 10/01/57, n. 3, "dopo la cessazione dal servizio, purché non determinata da un provvedimento disciplinare, l'impiegato ha diritto di conservare il titolo che aveva al momento in cui ha lasciato il servizio o di portare quello onorifico concessogli".

Si fa notare che la riforma operata in tema di pubblicità ed informazione sanitaria dal cd. Decreto Bersani, nel testo licenziato dal Parlamento in sede di conversione del decreto legge, non ha abrogato la normativa di riferimento (Legge 5 febbraio 1992, n. 175), da considerarsi tuttora in vigore sia in ordine agli aspetti sostanziali, peraltro confermati ed integrati dalle disposizioni dettate in materia dal Nuovo Codice Deontologico e dalle relative linee guida applicative, che a quelli procedurali siccome comunque richiamati dalle citate norme deontologiche.

IN PENSIONI GLI ESUBERI DALLA P.A.

Una opportunità per alcuni, una tegola per altri, ma comunque sempre un "danno" per la Cassa previdenziale



Mentre da un lato per risanare la Previdenza si vuole, anche in maniera forse esagerata, aumentare l'età del pensionamento, dall'altra ***ancora una volta si ricorre al pensionamento anticipato coatto come ammortizzatore sociale per il risanamento aziendale***, questa volta lo Stato. Con la circolare n. 3 della Funzione Pubblica in accordo coi ministeri del lavoro e della economia e con l'INPS si danno istruzioni al prepensionamento degli esuberanti delle pubbliche amministrazioni in applicazione delle spending review (DL 95/2012 articolo 2). Dopo eventuali esodi volontari, sarà la P.A. a mettere a riposo i dipendenti in esubero licenziando quelli con più anni di contribuzione e coi requisiti in base alle regole previgenti alla riforma Fornero con pensione entro il 31 dicembre 2014 (data per la maturazione del diritto e la decorrenza del trattamento economico di pensione).

REQUISITI AL 2013	
Pensione di vecchiaia - fondi esclusivi (ex INPDAP)	uomini e donne: età 65 anni e 3 mesi contributi 20 anni
Pensione di vecchiaia - fondi sostitutivi (volo, trasporti, elettrici, telefonici, dazio)	uomini: età 65 anni e 3 mesi contributi 20 anni donne: età 60 anni e 3 mesi contributi 20 anni
Pensione di anzianità (ora anticipata)	uomini e donne - solo contributi: 40 anni a qualunque età - 61 anni e 3 mesi (*) con quota 97,3 (**) (*) requisito anagrafico minimo richiesto (**) anzianità minima contributiva richiesta: 35 anni interamente raggiunti, escludendo la contribuzione figurativa accreditata per malattia e disoccupazione

PAGAMENTI TFS e TFR	
MOTIVO DELLA CESSAZIONE	INPDAP - TEMPI DI PAGAMENTO decorsi i termini spetta il pagamento anche degli interessi ex art.3 legge 140/1997 e i provvedimenti Tremonti : (* art. 12 c. 7 - 9 DL 78/2010 (**) art. 1 c. 22 - 23 DL 138/2011
inabilità o decesso	105 giorni dalla cessazione (*) (**)
limiti di età o di servizio	non prima di 180 giorni e non oltre 270 giorni dalla cessazione (*) (**)
destituzione dimissioni prima dei limiti di anzianità o servizio (pensioni anticipate) altre cause di decadenza	non prima di 24 mesi e non oltre 27 mesi dalla cessazione (*) (**)

(*) dilazione dei pagamenti secondo gli importi: fino a 90 mila euro entro i termini prefissati, da 90 a 150 mila euro al secondo anno, oltre i 150 mila euro al terzo anno

(**) per le pensioni di vecchiaia slittamento di 6 mesi e per le pensioni anticipate slittamento di 24 mesi

Decreto Legge n. 95/2012 - Art. 2.

Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni

1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura:

a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;

b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.

2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il totale generale degli organici delle forze armate è ridotto in misura non inferiore al 10 per cento. Con il predetto decreto è rideterminata la ripartizione dei volumi organici di cui all'articolo 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010. Al personale in eccedenza si applicano le disposizioni di cui al comma 11 lettere da a) a d) del presente articolo; il predetto personale, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni, è collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

4. Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore.

5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica

amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione.

6. Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e le procedure per il rinnovo degli incarichi.

7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresì escluse le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta con il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante "Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2012, n. 148, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012.

8. Per il personale degli enti locali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 8.

9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.

10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando misure volte:

- a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;
- b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
- c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale;
- d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;
- e) alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane;
- f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

11. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:

a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto.

Si applica, senza necessità di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla presente lettera:

1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2012, di una previsione delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie;

c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a);

d) in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di processi di mobilità guidata, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che presentino vacanze di organico, del personale non riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo da disporre secondo la lettera a). I processi di cui alla presente lettera sono disposti, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri competenti e con il Ministro dell'economia e delle finanze..

Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato;

e) definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla maggiore anzianità contributiva, è dichiarato in eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale del restante personale.

12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalità di cui al comma 11, le amministrazioni dichiarano l'esubero, comunque non oltre il 30 giugno 2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in disponibilità maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico.

13. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia un monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito web. Il personale iscritto negli elenchi di disponibilità può presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono tenute ad accogliere le suddette domande individuando criteri di scelta nei limiti delle disponibilità in organico, fermo restando il regime delle assunzioni previsto mediante reclutamento. Le amministrazioni che non accolgono le domande di ricollocazione non possono procedere ad assunzioni di personale.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione.

15. Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 sono sospese le modalità di reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

16. Per favorire i processi di mobilità di cui al presente articolo le amministrazioni interessate possono avviare percorsi di formazione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili 17. Nell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole "fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9." sono sostituite dalle seguenti: "fatte salve la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero di esame congiunto per le misure riguardanti i rapporti di lavoro, ove previste nei contratti di cui all'articolo 9."

18. Nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

a) le parole "previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative." Sono sostituite dalle seguenti: "previa informazione, preventiva o successiva, delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9."

b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità."

19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva all'entrata in vigore del presente decreto è comunque dovuta l'informazione alle organizzazioni sindacali su tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi.

20. In attuazione del taglio del 20% operato sulle dotazioni organiche dirigenziali di I e II fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di riorganizzare le strutture della stessa Presidenza sulla base di criteri di economicità e rigoroso contenimento della spesa, gli incarichi di I e II fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, cessano alla data del 1° ottobre 2012 e non sono rinnovabili, mentre quelli conferiti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 19 cessano alla scadenza dell'attuale mandato governativo, ovvero se antecedente alla data stabilita nel decreto di conferimento dell'incarico.

**IN ALLEGATO A PARTE - FUNZ. PUBBLICA Circolare n. 3 del 29/07/2013
(documento 147)**

IN GAZZETTA UFFICIALE LA PROROGA 770/20 13

È stato ufficializzato il differimento del termine dal 31 luglio 2013 al 20 settembre 2013 per la presentazione telematica dei 770/2013 con la pubblicazione del DPCM 24 luglio 2013 in gazzetta ufficiale del 29 luglio 2013 n. 176.

**AGENZIA DELLE ENTRATE - RISPARMIO ENERGETICO:
SMALTIMENTO DELLA VECCHIA CALDAIA**

Domanda

Ho sostituito una caldaia a gasolio con una a condensazione. Le spese per la bonifica e inertizzazione della cisterna utilizzata come deposito del combustibile, possono essere conteggiate tra gli interventi agevolabili (risparmio energetico)?

Risponde G. Mingione

Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione per gli interventi di efficienza energetica (prevista nella misura del 65% per le spese sostenute nel periodo che va dal 6 giugno al 31 dicembre 2013) comprendono anche i costi per la dismissione e la sostituzione a regola d'arte di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione (decreto interministeriale del 19 febbraio 2007). La detrazione compete in ogni caso solo limitatamente alle spese relative a interventi collegati alla realizzazione dell'intervento che assicura il risparmio energetico. Dovrà comunque essere un tecnico abilitato a stabilire quali costi sono strettamente connessi alla sostituzione dell'impianto e quali invece rientrano eventualmente tra le spese generali di ristrutturazione edilizia detraibili in diversa percentuale (risoluzione 283/2008).

DONNE - BONUS ASSUNZIONI

L'INPS, con il messaggio n. 12212 del 29 luglio 2013, aggiornando, in parte, la circolare n. 111/2013, alla luce della circolare del Ministero del Lavoro n. 34/2013, ha dettato le modalità operative per il "godimento" dei benefici per le assunzioni di donne alla luce di quanto previsto dall'art. 4, comma 11, della legge n. 92/2012.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 12212 del 29/07/2013
(documento 148)
Allegati 1-2-3 (documenti 149-150-151)**

Legge 92/2012 - Articolo 4 comma 11. Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 si applicano nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

CONGEDO OBBLIGATORIO PER IL PADRE LAVORATORE DEL SETTORE PRIVATO

L'INPS ha comunicato che il padre lavoratore dipendente del settore privato (*i dipendenti pubblici sono, al momento, esclusi dal beneficio*) può chiedere il congedo obbligatorio per la nascita del figlio previsto dall'art. 4, comma 24, lettera a), della legge n. 92/2012, utilizzando il modulo Sr136: la procedura, al momento, è gestita manualmente.

Vedi documento 145

Legge 92/2012 - Articolo 4 comma 24. Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via sperimentale per gli anni 2013-2015:

a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre e riconosciuta un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione e per il restante giorno in aggiunta all'obbligo di astensione della madre e riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione. Il padre lavoratore è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici giorni prima dei medesimi. All'onere derivante dalla presente lettera, valutato in 78 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede, quanto a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, quanto a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2015, ai sensi del comma 69 del presente articolo;

AGENZIA DELLE ENTRATE - LOTTA ALL'EVASIONE

L'azione di prevenzione e di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale deve svilupparsi anche nel corso dell'esercizio 2013 attraverso:

- 1) la mappatura delle diverse macro-tipologie di contribuenti (grandi contribuenti e medie imprese, piccole imprese e lavoro autonomo, persone fisiche, enti non commerciali) e analisi del rischio mirate;
- 2) l'utilizzo di metodologie di intervento differenziate per ciascuna macrotipologia e coerenti con altrettanti distinti sistemi di analisi e valutazione del rischio di evasione, approfondendo le peculiarità che connotano ciascuna realtà territoriale ed economica;
- 3) contrasto dei fenomeni di evasione e/o elusione più pericolosi e diffusi;
- 4) selezione delle posizioni soggettive con situazioni di rischio elevate;
- 5) miglioramento qualitativo dei controlli finalizzato alla definizione della pretesa tributaria con la partecipazione dei contribuenti stessi al procedimento di accertamento mediante gli

istituti dell'adesione ordinaria, dell'adesione ai contenuti del verbale di constatazione e ai contenuti dell'invito al contraddittorio, nonché dell'acquiescenza.

IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Circolare n. 25/E del 31/07/2013 (documento 152)

SEMPLIFICAZIONE COMUNICAZIONE DATI CATASTALI

Stop alle vecchie procedure per la Comunicazione dei dati catastali (Cdc) nei casi di cessioni, risoluzioni e proroghe, anche tacite, dei contratti di locazione o di affitto di beni immobili.

I dati catastali potranno ora essere comunicati presentando il modello 69, presso gli uffici dell'Agenzia, in forma cartacea o per via telematica contemporaneamente al pagamento delle imposte nei casi di cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione e di affitto.

ISTRUZIONI OPERATIVE DEL NUOVO REDDITOMETRO

L'Agenzia delle Entrate comunica (comunicato Ufficio stampa del 31 luglio 2013) che sono pronte le linee guida per il nuovo accertamento sintetico (cd. redditometro).

Nella selezione dei contribuenti a maggior rischio di evasione, l'Amministrazione finanziaria prenderà in considerazione solo spese e dati certi (presenti in Anagrafe tributaria o nella dichiarazione dei redditi) e non terrà conto delle spese medie Istat, che, pertanto, non verranno prese in considerazione nel calcolo dello scostamento tra reddito dichiarato e reddito ricostruito.

Maggiore spazio al dialogo con un "doppio" contraddittorio tra fisco e contribuenti, che potranno fin dal primo incontro dimostrare che le spese sostenute sono state finanziate con redditi che l'Agenzia non conosce perché tassati alla fonte o esclusi dalla base imponibile. Se le indicazioni sono esaustive, l'attività di controllo si chiude in questa prima fase. In caso contrario, il contraddittorio prosegue e vengono valutate anche le spese per beni di uso corrente, calcolate sulla base delle medie Istat.

Il nuovo metodo di ricostruzione del reddito si applica agli accertamenti relativi ai redditi dichiarati a partire dal 2009, mentre per quelli precedenti valgono le vecchie regole (come prevede l'art. 22, comma 1, del DL n.78/2010).

Nella circolare, inoltre, le Entrate evidenziano come il nuovo redditometro non applica coefficienti alle singole voci, ma la spesa vale per il suo ammontare.

La selezione delle posizioni a rischio - Un'attenta attività di analisi delle posizioni a rischio evasione è a fondamento del nuovo metodo accertativo. In particolare, saranno selezionate le posizioni di quei contribuenti per i quali è emerso un significativo scostamento tra reddito dichiarato e spese sostenute rientranti tra le "spese certe" (presenti nell'Anagrafe tributaria o indicate dal contribuente stesso in dichiarazione dei redditi) e le "spese per elementi certi" (le spese per mantenere i beni presenti in Anagrafe, quali l'abitazione o i mezzi di trasporto).

Ciò permette di incentrare il contraddittorio su dati certi e situazioni di fatto oggettivamente riscontrabili, con l'obiettivo di ridurre al minimo l'incidenza delle presunzioni.

Come funziona il nuovo accertamento sintetico - Nella fase istruttoria, il nuovo redditometro mette a confronto la spesa complessiva ed effettiva del contribuente con il reddito dichiarato. Per fare ciò, prende in considerazione:

- le spese certe sostenute direttamente dal contribuente o dal familiare fiscalmente a carico risultanti dall'Anagrafe tributaria o indicate dal contribuente stesso in dichiarazione dei redditi;
- le spese per elementi certi, ottenute applicando la valorizzazione ai dati certi (le spese per mantenere i beni presenti in Anagrafe: abitazione, mezzi di trasporto, ecc);
- la quota relativa agli incrementi patrimoniali;
- la quota del risparmio formatasi nell'anno.

Solo nel caso in cui il contribuente non fornisca le necessarie indicazioni in relazione alle spese sopra elencate, l'ufficio prenderà in considerazione anche le spese correnti, quantificabili in base alla media Istat, che concorreranno alla determinazione sintetica del reddito.

Il doppio contraddittorio - Il nuovo metodo accertativo "raddoppia" i momenti di confronto con il cittadino. Fin dal primo incontro con l'Amministrazione, infatti, il contribuente può fornire chiarimenti sugli elementi di spesa individuati e sul proprio reddito. Può provare, cioè, che le spese sostenute nell'anno sono state finanziate con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta oppure con redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. Inoltre, può fornire elementi per la rettifica dei dati e per l'integrazione delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria, dimostrare con prove dirette che le spese certe attribuite hanno un diverso ammontare o che sono state sostenute da terzi. Se le sue indicazioni sono esaustive, l'attività di controllo si chiude già in questa prima fase. In caso contrario, il contribuente riceve un nuovo invito al contraddittorio, con la quantificazione del maggior reddito accertabile e delle maggiori imposte e la proposta di adesione ai contenuti dell'invito.

Solo se Amministrazione e contribuente non riescono a trovare l'accordo, l'ufficio emette l'avviso di accertamento.

Quando le prove chiudono la partita - In sintesi sono indicate le linee guida sul tipo di prova che il contribuente può fornire, graduata in relazione alla tipologia di spesa.

- Situazioni e fatti certi: il contribuente può fornire le prove certe e dirette che le spese certe sono state finanziate, ad esempio, con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
- Concreta disponibilità di un bene di cui l'Amministrazione possiede tutte le informazioni relative alle specifiche caratteristiche tecniche (ampiezza, categoria catastale, potenza, dimensioni, ecc.) a cui sono direttamente riconducibili le spese di mantenimento. Per questa tipologia di spesa, il contribuente, oltre a dimostrare l'eventuale inesattezza delle informazioni contenute nell'invito, potrà dare evidenza di fatti, situazioni e circostanze, da cui si possa riscontrare l'inesattezza relativa alla ricostruzione della spesa, o la diversa imputazione della stessa (ad esempio, nel caso di spese di utilizzo e manutenzione per un'automobile di proprietà, può provare il sequestro temporaneo del mezzo di trasporto).
- Infine, per quanto riguarda le spese medie Istat, che assumono rilevanza solo se il contribuente non fornisce chiarimenti in relazione alle prime due tipologie di spesa, l'Amministrazione terrà in considerazione anche le argomentazioni logiche sostenute dal contribuente.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Circolare n. 23/E del 31/07/2013
(documento 153)**